



COMUNE DI CAMPODARSEGO

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 28/02/1996
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 28/06/1999

CAPO I

COMMISSIONI CONSULTIVE PERMANENTI

Art. 1 –Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno commissioni consultive permanenti. Dette commissioni sono composte in modo proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. Il Consiglio Comunale di Campodarsego costituisce le seguenti Commissioni consultive permanenti:
 - I- Commissione Urbanistica
 - II- Commissione AmbienteIl numero dei componenti delle Commissioni viene deliberato dal Consiglio Comunale prima della elezione dei componenti di ciascuna di esse.
3. I membri delle commissioni sono consiglieri comunali, eletti dal consiglio comunale con votazione segreta.
4. Il Sindaco e gli assessori possono partecipare ai lavori delle commissioni senza diritto di voto. Ciascun capogruppo può assistere ai lavori delle commissioni senza diritto di voto. Ciascun capogruppo può assistere ai lavori delle commissioni di cui non è membro effettivo.
5. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente di una commissione, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il proprio capogruppo un altro consigliere ed il consiglio comunale procede alla sostituzione.
6. In caso di adempimento temporaneo ciascun componente ha la facoltà di farsi sostituire in seno alla commissione da un altro consigliere del proprio gruppo consiliare, con il consenso del capogruppo che provvede ad informare il presidente della commissione e il Sindaco o l'assessore competente.

Art. 2 –Presidente e vicepresidente

1. Nella prima riunione, convocata dal sindaco entro venti giorni da quella in cui è divenuta esecutiva la delibera di nomina, ogni commissione elegge il presidente con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.
2. Il presidente, nella prima riunione successiva a quella della sua nomina, designa un vicepresidente con funzioni vicarie.
3. Il presidente comunica al sindaco la propria nomina e quella del vicepresidente entro cinque giorni dall'adozione del relativo provvedimento. Il sindaco rende note le predette nomine al consiglio comunale e alla giunta.
4. Il presidente convoca e presiede la commissione fissando la data delle adunanze e l'ordine del giorno. Ogni componente della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno. Ogni componente della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrino nelle competenze della commissione. Il presidente decide sulla richiesta e, in caso di rifiuto, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

Art. 3 – Convocazione della commissione

1. La convocazione della commissione è effettuata dal presidente. Un terzo dei componenti la commissione può chiedere la convocazione della stessa con richiesta scritta, indicante gli argomenti da trattare, indirizzata al presidente, il quale, accertata la competenza della commissione, provvede alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta.
2. La convocazione, di cui al comma precedente, è disposta con avviso scritto affisso all'albo e recapitato ai componenti della commissione nel loro domicilio almeno tre giorni prima di quello dell'adunanza, tranne nel caso in cui sia già stata fissata nella seduta precedente. L'avviso di convocazione conterrà l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si terrà la riunione e dell'ordine del giorno da trattare; sarà eventualmente specificato se la seduta sarà aperta al pubblico.
3. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, al sindaco, agli assessori competenti sulle materie da trattare nella riunione, ai capigruppo consiliari al segretario e ai responsabili di settore.
4. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono disponibili presso la sede comunale almeno 24 ore prima della riunione a disposizione dei componenti della commissione.

Art. 4 – Funzionamento delle commissioni

1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti la metà dei componenti in carica.
2. Le sedute delle commissioni possono essere pubbliche ed, in tal caso, ai lavori possono assistere i cittadini e i rappresentanti degli organi di informazione.
3. Le sedute devono essere segrete quando le commissioni vengono chiamate ad esercitare una facoltà di apprezzamento e di valutazione del comportamento e della moralità di persone, gruppi e imprese o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave danno agli interessi del comune.
4. Alle riunioni di ciascuna commissione possono partecipare, di propria iniziativa o su richiesta della commissione, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione, ma non di voto, il sindaco e gli assessori competenti.
5. Le commissioni consiliari hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del segretario comunale, nonché, previa comunicazione al segretario comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli Enti e Aziende dipendenti dal Comune e di esperti.
6. Gli organi ed uffici del comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenute a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.

Art. 5 – Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti.
2. Le commissioni provvedono all'esame e alla valutazione preliminare degli affari di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria, all'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti e, più in generale, su tutte le più importanti questioni di competenza del consiglio comunale.
3. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle commissioni le proposte di deliberazione consiliare sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi o dal segretario comunale ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 o non sia stata rilasciata l'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'art. 55 della stessa legge
4. Le commissioni, nell'ambito delle materie di loro competenza, possono presentare proposte di deliberazioni al sindaco, il quale le trasmette alla giunta per conoscenza, al segretario comunale e ai responsabili di Settore per l'istruttoria prevista dagli art. 52, 53 e 55 comma quinto della Legge 142/90. Quando l'istruttoria si conclude con esito favorevole, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del consiglio comunale. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria e i pareri sono anche in parte contrari, il sindaco restituisce la proposta alla commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

Art. 6 – Rapporti delle commissioni con il consiglio comunale e la giunta

1. Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 nel più breve tempo e riferiscono al consiglio:
 - a) con relazioni, eventualmente di maggioranza e di minoranza;
 - b) con relazioni semestrali sull'attività complessivamente svolta;
 - c) con l'emissione di pareri su richiesta della giunta;
 - d) con proposte di deliberazione e mozioni.
2. Le relazioni di cui al comma precedente sono inviate al sindaco e da questi illustrate al consiglio comunale. D'intesa con il sindaco può riferire all'adunanza il presidente della commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal presidente della commissione entro il termine fissato dal consiglio per l'espletamento dell'incarico.

Il Sindaco e gli assessori inviano di norma alla commissione competente per l'esame e il parere:

 - a) progetti di delibere ordinarie e di delibere quadro nelle materie di competenza del consiglio;
 - b) delibere adottate dalla giunta con i poteri del consiglio in base all'art. 32 comma 3 della legge 142/90
 - c) programmi di intervento in settori di competenza dell'amministrazione;
 - d) eventuali richieste di consiglieri per la discussione consiliare di ordini del giorno e mozioni;
 - e) quant'altro si ritenga necessario per l'espletamento dei lavori.
3. Il parere sui progetti di deliberazione di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 6 è facoltativo.
4. Le commissioni, tramite i loro presidenti, possono richiedere al sindaco di esaminare eventuali punti relativi a materie di loro competenza, da inserire all'ordine del giorno.

Art. 7 – Segreteria delle commissioni

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte di norma da un dipendente comunale designato dal sindaco. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, le funzioni di segretario sono svolte da un componente della commissione designato dal presidente.
2. Il segretario, anche avvalendosi degli uffici comunali, provvede al tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, alla predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed al loro deposito preventivo, ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Il segretario redige e sottoscrive il verbale che viene approvato, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai componenti interessati, nell'adunanza successiva.
3. Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmessi al sindaco, perché ne informi la giunta, ai capigruppo ed al segretario comunale, perché segnali ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni e rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali sono obbligatoriamente depositati anche nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono perché possano essere consultati dai consiglieri comunali.

CAPO II

COMMISSIONI TEMPORANEE E DI INDAGINE

Art. 8 – Commissioni temporanee

1. Il Consiglio può istituire commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con presentazione di una relazione al consiglio, il quale approva o respinge con deliberazione motivata.
2. La commissione temporanea è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.
3. Gli elaborati conclusivi delle commissioni temporanee vengono allegati agli atti amministrativi cui si riferiscono e consegnati al presidente della relativa commissione permanente, se istituita, e all'Assessore competente.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di commissioni permanenti

Art. 9 – Commissioni di indagine

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, sul funzionamento dei servizi erogati, sull'azione di programmi, progetti ed interventi, sulla gestione di aziende, istituzioni, enti ed altri organismi dipendenti dal comune.
2. Ogni commissione di indagine è composta da tre consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalle minoranze consiliari. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni sulle commissioni consiliari permanenti.
3. Le commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo.
4. Le conclusioni della commissione sono inserite all'ordine del giorno dalla prima seduta del consiglio comunale successiva al loro deposito. Il consiglio approva o respinge con deliberazione motivata.

5. Gli elaborati conclusivi delle commissioni temporanee vengono allegati agli atti amministrativi cui si riferiscono e consegnati al presidente della relativa commissione permanente, se istituita, e all'assessore competente.